

**Semplificazioni.** La circolare delle Entrate potrebbe non arrivare entro la scadenza di mercoledì 16 marzo

# Compensazioni senza bussola

## Le categorie protestano per l'assenza di chiarimenti da parte dell'Agenzia

**Marco Bellinazzo**

MILANO

Compensazioni senza pace. Mentre è in alto mare il decreto sullo scambio fra cartelle esattoriali e crediti commerciali, per le compensazioni fiscali alle prese con il limite di 1.500 euro il puzzle delle regole applicative è ancora incompleto. Alla terza scadenza, il prossimo 16 marzo, gli operatori dovranno perciò "fidarsi" delle delucidazioni fin qui filtrate dall'amministrazione. La circolare dell'agenzia delle Entrate che dovrebbe fornire i chiarimenti definitivi sulle questioni tuttora dubbie, infatti, con ogni probabilità sarà pronta solo per l'appuntamento di aprile.

L'articolo 31 del decreto legge 78/10 ha stabilito che - dal 1° gennaio 2011 - la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata in presenza di debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e per i quali è scaduto il termine di pagamento. Il nuovo regime a gennaio e a febbraio è rimasto "congelato". Con l'emanazione del decreto

dell'Economia del 10 febbraio 2011 (pubblicato sulla «Gazzetta ufficiale» n. 40 del 18 febbraio) e l'istituzione del codice tributo da indicare nell'«F24-Accise» (risoluzione 18/E del 21 febbraio) la fase sperimentale si è conclusa. Sui contribuenti che non dovessero attenersi ai nuovi parametri incombe perciò la sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato. «Ed è inaccettabile - sottolinea Francesco Distefano, vicepresidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - che con sanzioni così gravi i contribuenti non siano messi nelle condizioni di conoscere l'interpretazione ufficiale dell'amministrazione. Questo sarebbe opportuno anche se non ci fossero più aspetti controversi, e così non è. Le nuove regole sono state in gran parte condivise, se non ispirate, dall'Agenzia e dunque non si capisce la ragione di questi ritardi».

I dubbi di Pmi, artigiani e commercianti sono diversi. Non è ancora pacifico, per esempio, se le

agevolazioni e i contributi erogati sotto forma di crediti d'imposta rientrano nel concetto di "imposte erariali" o se il divieto di compensazione riguarda solo la compensazione dei crediti "orizzontale" ovvero se debba essere inclusa nel blocco la compensazione "interna" o verticale (quella tra tributi della stessa specie). Tra i ruoli sopra i 1.500 euro che fanno scattare il divieto si ritiene, invece, che non siano inseriti quelli per i quali è concessa la sospensione o la rateazione e quelli iscritti a titolo "provvisorio". Così come gli operatori ritengono che non esistono vincoli sulla possibilità di compensare crediti di natura contributiva con debiti erariali.

«Ma è davvero così? E se si sbaglia, chi paga?», si chiede però Andrea Trevisani, direttore Politiche fiscali di Confartigianato. «È assurdo che ancora non ci siano certezze a riguardo. I dubbi in una materia delicata come questa - puntualizza - possono determinare la paralisi nell'utilizzo da parte delle imprese dei propri crediti. E in un contesto di crisi di

liquidità questo acuisce le difficoltà. Per evitare contenziosi e nella logica di una leale collaborazione fra contribuenti e amministrazione finanziaria, le imprese dovrebbero essere sempre poste nella condizione di conoscere, con congruo anticipo rispetto all'adempimento, quale sia l'interpretazione dell'amministrazione competente».

Aggiunge Claudio Carpentieri, responsabile delle politiche fiscali di Cna: «Per le difficoltà che pensiamo si possano presentare, varrebbe la pena che l'Agenzia nelle ipotesi più dubbie, attraverso la circolare esplicativa che stiamo aspettando, riconoscesse ancora la buona fede. Ancora più urgente, però, è emanare il decreto che consente di compensare i crediti commerciali vantati nei confronti delle Asl con i ruoli. Se ci sono problemi per il finanziamento del provvedimento, si potrebbero usare almeno i 6,6 miliardi fin qui risparmiati attraverso le limitazioni alla compensazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### QUESTIONE APERTE

Tra i ruoli che non fanno scattare il divieto dovrebbero esserci le cartelle sospese, rateizzate o provvisorie



## Il rischio

Sanzioni per omessi e tardivi versamenti o per crediti compensati per errore

Violazione	Sanzione	Violazione commessa fino al 31 gennaio 2011		Violazione commessa dal 1° febbraio 2011	
		Ravvedimento			
		Breve	Lungo	Breve	Lungo
Omesso o tardivo versamento, o per indebita compensazione di crediti esistenti, ma non utilizzabili	<b>30%</b>	2,5% (1/12 del 30%)	3,0% (1/10 del 30%)	3,0% (1/10 del 30%)	3,75% (1/8 del 30%)
Compensazione con crediti inesistenti fino a 50mila euro	<b>Dal 100% al 200%</b>	8,33% (1/12 del 100%)	10,0% (1/10 del 100%)	10,0% (1/10 del 100%)	12,5% (1/8 del 100%)
Compensazione con crediti inesistenti per importi superiori a 50mila euro per anno solare	<b>200%</b>	16,67% (1/12 del 200%)	20% (1/10 del 200%)	20% (1/10 del 200%)	25% (1/8 del 100%)
Compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine per il pagamento	<b>50%</b>	4,17% (1/12 del 50%)	5,0% (1/10 del 50%)	5,0% (1/10 del 50%)	6,25% (1/8 del 50%)

Nota: in caso di ravvedimento, oltre ai tributi e alle sanzioni, sono anche dovuti gli interessi dell'1,5 % a partire dal giorno successivo alla scadenza del pagamento, fino al giorno in cui si paga con il ravvedimento. Fino al 31 dicembre 2010, gli interessi legali sono dovuti nella misura dell'1% annuo. Con comunicato del 14 gennaio 2011, l'agenzia delle Entrate ha affermato che fino alla data di pubblicazione del provvedimento, cioè fino al 18 febbraio 2011, che fissa le regole sul divieto alle compensazioni in presenza di debiti iscritti a ruolo, il blocco è sospeso: non saranno applicate sanzioni in presenza di compensazioni a condizione che il credito residuo copra almeno l'importo del ruolo scaduto